RIPARTI PIEMONTE

RISORSE E MENO BUROCRAZIA
PER LE NOSTRE FAMIGLIE E LE NOSTRE IMPRESE

Legge regionale n. 13/2020
Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19

e
Legge regionale n. 22 del 01 ottobre 2020
Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13

Arch. Jacopo Chiara
e
Arch. Fulvia Zunino
Direzione Ambiente, Energia e Territorio

TITOLO II - MISURE FINANZIARIE

Edilizia

Art. 18 (Rilancio degli investimenti in edilizia)

Al fine di favorire la ripartenza dell'attività edilizia e l'attrazione di investimenti sul territorio regionale **sono stanziati euro 26.000.000,00 a favore dei comuni**

Lo stanziamento destinato ai comuni **a beneficio dei cittadini e delle imprese**, copre una quota del contributo commisurato all'incidenza del **costo di costruzione** di cui all'articolo 16 del dpr 380/2001, come determinato dal comune in relazione al titolo abilitativo, **fino a un massimo di euro 50.000,00**; lo stanziamento non può superare oltre il **50 per cento per la nuova edificazione e raggiunge il 100 per cento negli interventi sul patrimonio edilizio esistente.** Sono esclusi i contributi di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, dpr 380/2001 .

La quota del contributo, non coperta dallo stanziamento regionale, rimane in capo al titolare dell'intervento che la corrisponde al comune, secondo quanto previsto dall'articolo 16 dpr 380/2001.

Tutte le indicazioni operative sono state specificate con **DGR n.1-1602 del 30 giugno 2020** *"Attuazione dell'art. 18 della Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19"*

Il **"Bando a sportello per l'erogazione dei contributi a fondo perduto destinati ai Comuni a beneficio dei cittadini e delle imprese, relativi al costo di costruzione per i titoli abilitativi richiesti in attuazione dell'art.18 della Legge Regionale 29 maggio 2020, n. 13"** è stato approvato con D.D. n.317 dell'8 luglio 2020.

TITOLO II - MISURE FINANZIARIE

Edilizia

Art. 18 (Rilancio degli investimenti in edilizia)

Come da indicazione del Bando, sino alla data del 30 novembre 2020 i cittadini (o le imprese), tramite i professionisti abilitati alla presentazione delle istanze edilizie, hanno potuto "prenotare" i relativi importi del costo di costruzione dovuto.

A tale data risultano prenotati interventi per un importo complessivo di 9.218.527.84 euro

IMPORTO PRENOTATO A CHIUSURA BANDO

Tipo beneficiario	Somma di prenotato	Numero pratiche*
impresa	3.903.668,92 €	283
personaFisica	5.314.858,92 €	1.174
Totale complessivo	9.218.527,84 €	1.457

*escluse le 30 già rifiutate a chiusura bando

REGIONE PIEMONTE

Bando "Costi di costruzione 2020"

mude piemonte

Ripartizione per Comune del contributo sul costo di costruzione prenotato dai beneficiari (cittadini e imprese) per interventi edilizi

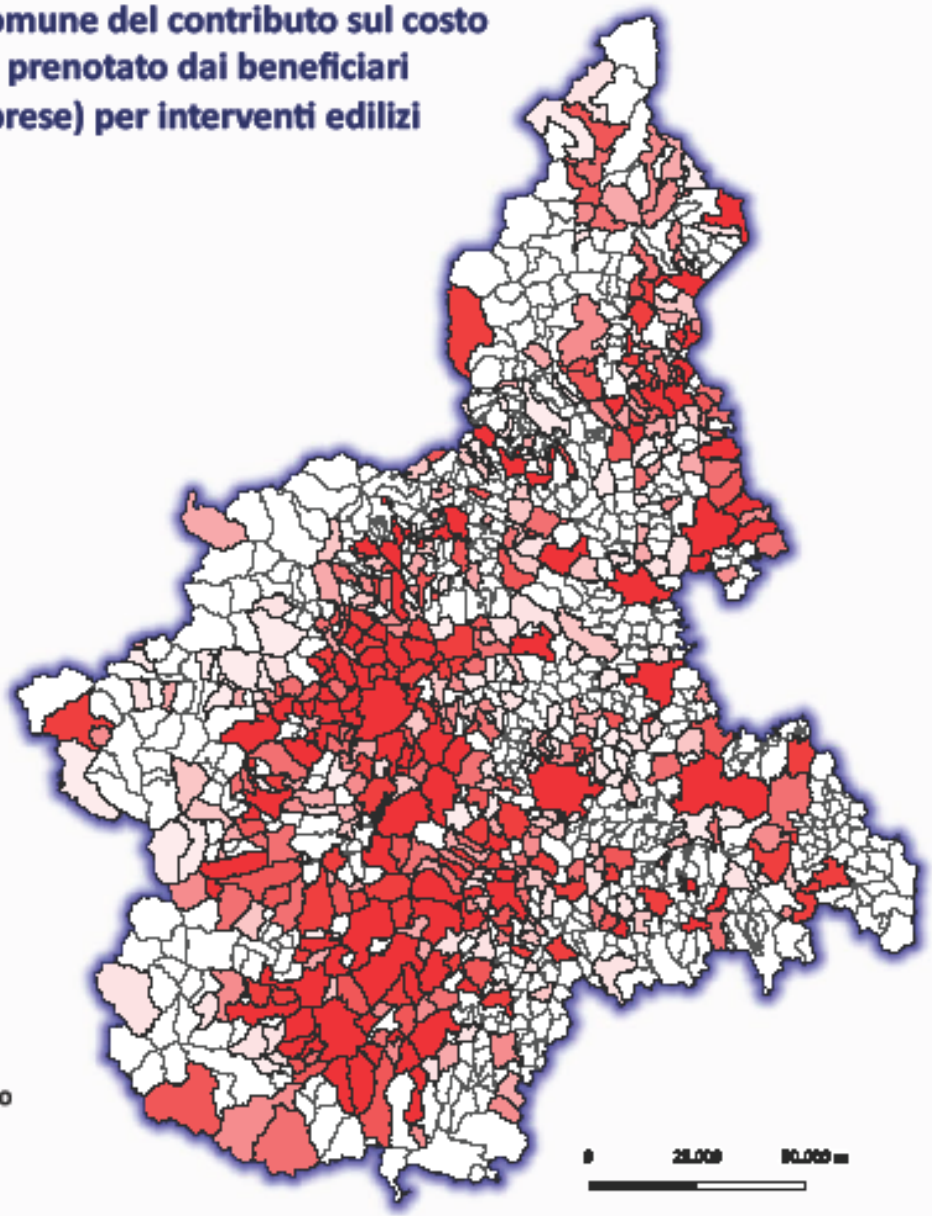

Importo prenotato per Comune (€)

- 108 - 1013
- 1013 - 1844
- 1844 - 2790
- 2790 - 4041
- 4041 - 6342
- 6342 - 9313
- 9313 - 13794
- 13794 - 24242
- 24242 - 45603
- 45603 - 650789

[ripartizione in 10 quantili per classi di Comuni dell'importo totale prenotato pari a 9.218.527,84€]

Il Bando ha coinvolto interventi su 489 Comuni, ossia il 41,4% dei Comuni Piemontesi, equivalenti al 50,03% della superficie del territorio del Piemonte.

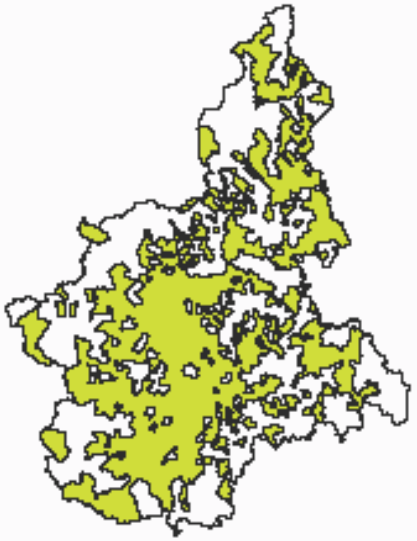

www.mude.piemonte.it/site/moon

realizzato con QGIS

Sfondo: confini amministrativi Istat

Fonte: elaborazioni su dati istruttoria del Bando, dicembre 2020

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

TITOLO II - MISURE FINANZIARIE

Edilizia

Art. 18 (Rilancio degli investimenti in edilizia)

PRATICHE PRESENTATE PER PROVINCIA

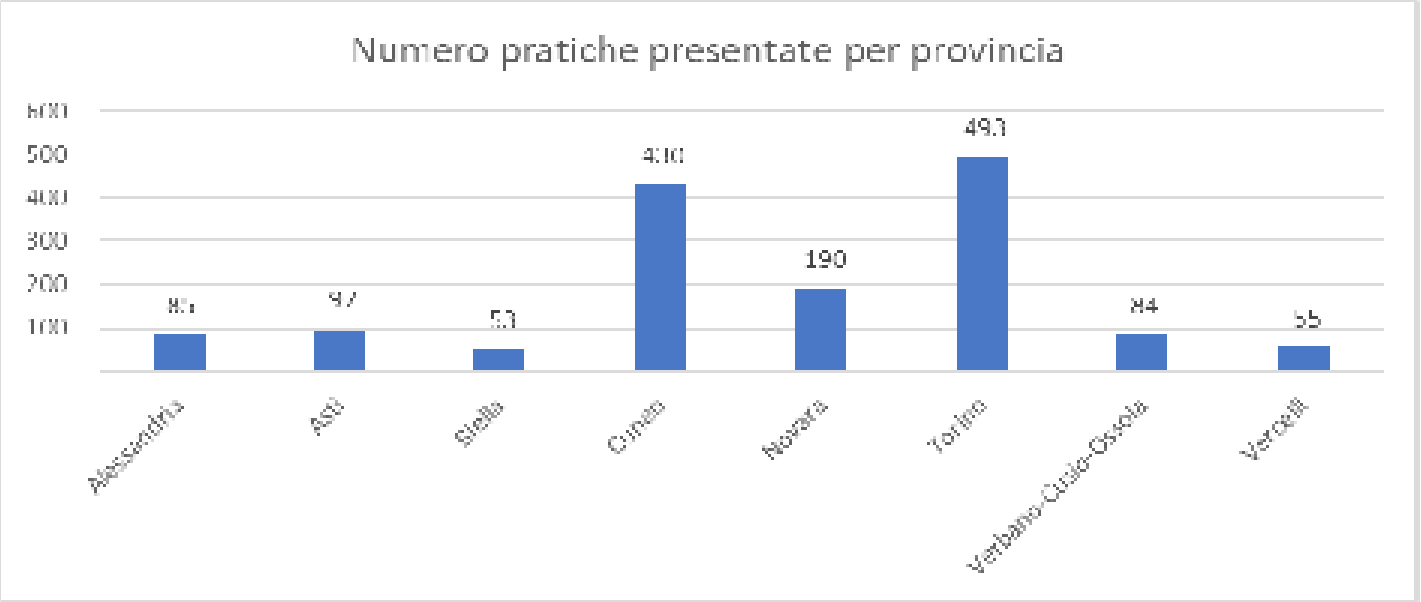

Per ulteriori informazioni sugli esiti del bando consultare la pagina **https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/green-economy/stanziamento-ai-comuni-art-18-lr-n132020**

Titolo IV Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 58. (Finalità)

1. In considerazione dell'**emergenza da Covid-19,** al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva della Regione, la rigenerazione e l'efficientamento del patrimonio edilizio esistente e l'attività delle imprese operanti nel settore edilizio e di prevenire negativi impatti occupazionali, sono stabilite misure straordinarie per la semplificazione dell'azione amministrativa e per il rilancio dell'edilizia.

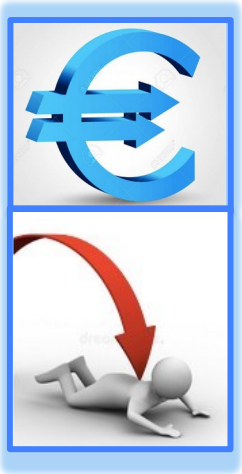

+ RISORSE

– ONERI

RILANCIO ECONOMICO

SEMPLIFICAZIONE

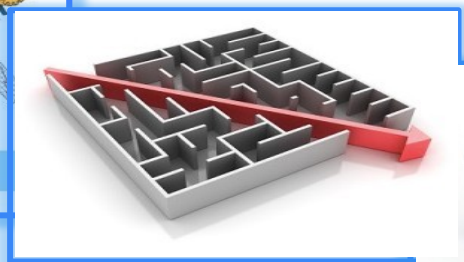

DISTANZIAMENTO

ACCELERAZIONE

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Riparti Piemonte

REGIONE PIEMONTE

Titolo IV Disposizioni in materia di governo del territorio

CAPO II

MISURE URGENTI E TEMPORANEE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA URBANISTICA E PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA

Art. 59 (Ambito temporale di applicazione e disposizione transitoria)

DAL 29 maggio 2020
FINO AL 31 gennaio 2022

NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE

15 ARTICOLI

ARTT. 59 - 73

Per i procedimenti avviati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge le disposizioni del capo II si applicano per l'iter residuo fatto salvo quanto già istruito.

Titolo IV – Capo II

Art. 60
(Semplificazione della documentazione progettuale della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali)

Modifica temporanea

Semplificazione degli elaborati tecnici della PTPP

(previsti dall'art. 14, comma 3 bis, della LR 56/1977)

da presentare per la prima conferenza

a) Relazione illustrativa (elementi essenziali)

b) Allegati tecnici (elaborati geologici, idraulici e sismici e elaborati relativi agli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante)

c) Tavole di piano (**la planimetria del PRG, redatta in scala non inferiore a 1:10.000**, recante lo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, le relative destinazioni d'uso e le modalità attuative; nella tavola sono evidenziate le nuove previsioni, le previsioni vigenti non attuate, le eventuali aree oggetto di stralcio, le perimetrazioni di cui alla carta di sintesi dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica e **la tavola dei vincoli redatta in scala non inferiore a 1:10.000**)

d) Bozza delle norme di attuazione

e) Documento per verifica di assoggettabilità alla VAS

Titolo IV – Capo II

Art. 60
(Semplificazione della documentazione progettuale della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali)

Modifica temporanea

secondo comma

Le Amministrazioni comunali possono sempre optare per la redazione di una **più completa documentazione** in coerenza con i disposti dell'articolo 14, comma 3 bis, della LR 56/1977

terzo comma

~~Non possono essere richieste ad alcun partecipante alle conferenze di copianificazione **elaborati e documenti integrativi** al di fuori di quelli previsti dal presente articolo~~

Il comma 3 dell'articolo 60 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22 del 2020.

Titolo IV – Capo II

Art. 61 (Riduzione dei termini della seconda conferenza di copianificazione e valutazione)

Impugnato con ricorso Corte Costituzionale

Modifica temporanea

Riduzione del termine per lo svolgimento della **2^ conferenza di copianificazione e valutazione** di 30 giorni e della relativa **proroga** di ulteriori 30 giorni

Strumenti urbanistici generali	Termine di svolgimento	Proroga
Nuovi piani e varianti generali	**90 giorni** (anziché 120 giorni)	**30 giorni** (anziché 60 giorni)
Varianti strutturali	**60 giorni** (anziché 90 giorni)	**30 giorni** (anziché 60 giorni)

Il procedimento della 2^ conferenza è abbreviato complessivamente di 60 giorni

Art. 62. (Estensione delle varianti parziali)
Impugnato con ricorso Corte Costituzionale

Modifica Temporanea

1) I **limiti di incremento** delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, **relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive,** oggetto di Variante Parziale di cui all' articolo 17 comma 5, lettera f), della legge regionale 56/1977 , sono fissati rispettivamente in misura non superiore all'8 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 4 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti.

popolazione residente	previgente	LR.13/20
≤ 10.000	*≤ 6*	*≤ 8*
10.000 < x ≤ 20.000	*≤ 3*	*≤ 4*
> 20.000	*≤ 2*	*≤ 3*

2) L'incremento di cui al comma 1, oltre a quanto già previsto dall' articolo 17, comma 6, della legge regionale 56/1977 , può riguardare **anche aree non interne e non contigue a centri o nuclei abitati** purché sia contemporaneamente:

a) relativo a superficie già individuata cartograficamente dal PRGC quale area destinata alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive o contiguo alla medesima superficie;

b) strettamente correlato all'ampliamento e riorganizzazione di un**'attività esistente e insediata** nelle aree di cui alla lettera a) **da almeno tre anni;**

c) non eccedente il 50 per cento dell'originaria superficie fondiaria di cui alla lettera a);

d) qualora previsto su istanza di un proponente, espressamente revocabile nel caso non sia stato dato inizio dei lavori ai sensi dell' articolo 49, comma 5, della legge regionale 56/1977 entro tre anni dall'approvazione;

e) adeguatamente servito dalle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 63.
(Estensione delle modifiche che non costituiscono variante)

L'articolo 63 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 22 del 2020.

~~1. Rientrano tra le casistiche di cui all' articolo 17, comma 12, della legge regionale 56/1977 anche le determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio fino a un massimo di **cinquemila metri quadrati** di superficie territoriale a permesso di costruire convenzionato in sostituzione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata, **purché non si pervenga ad interventi di ristrutturazione urbanistica**; le determinazioni possono essere assunte anche per gruppi di interventi.~~

~~2. In caso di utilizzo plurimo delle facoltà di cui al comma 1, **le aree devono essere ubicate a una distanza non inferiore a cento metri.**~~

~~3. E' fatta salva l'applicazione dell' articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica); non si applica l' articolo 13, comma 4 della legge regionale 56/1977 .~~

Titolo IV – Capo II

Art. 64.
(Agevolazione degli interventi di ristrutturazione negli ambiti di cui all'art. 24 della L.R. 56/77)

Modifica Temporanea

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di cui all' articolo 24, comma 4, lettera b), numero 2, della legge regionale 56/1977 sono consentiti anche con sagoma diversa dall'esistente, purché nel rispetto dei caratteri tipologici e delle caratteristiche del tessuto edilizio esistente.

Le parole ", purché nel rispetto dei caratteri tipologici e delle caratteristiche del tessuto edilizio esistente" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 22 del 2020.

Titolo IV – Capo II

Art. 65
(Adeguamento alla norma nazionale degli interventi in fascia di rispetto cimiteriale)

Modifica temporanea

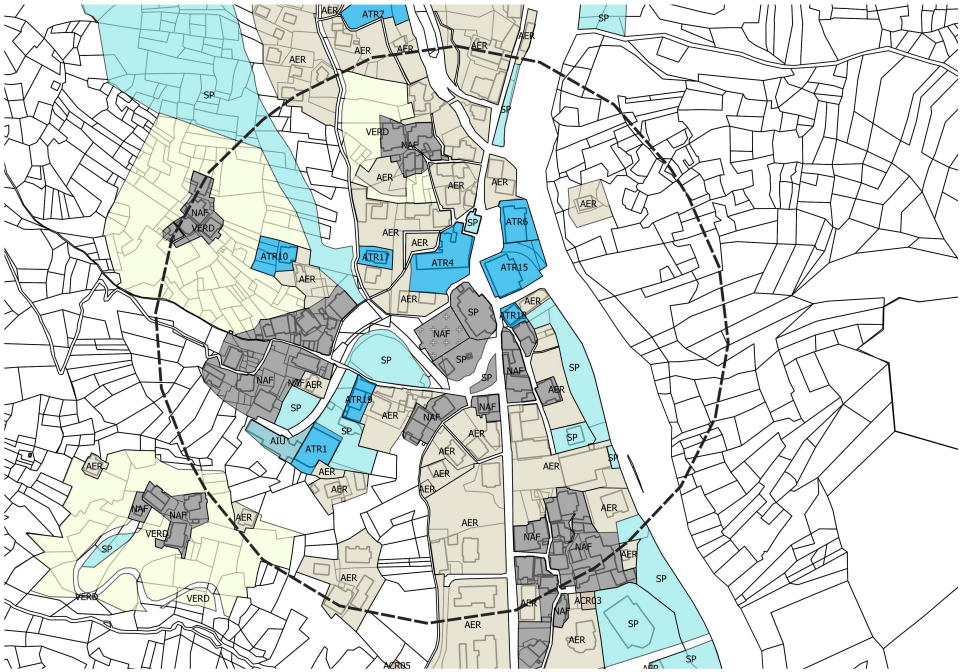

Allineamento alla normativa nazionale della normativa regionale:

- NAZIONALE: **art. 338**, **comma 7**, del RD 1265/1934 “Testo unico delle leggi sanitarie” (art. 28 L.166/2002)
- REGIONALE: **art. 27**, **comma 6-quater**, della LR 56/1977 “Tutela ed uso del suolo”

Nella fascia di rispetto dei cimiteri per gli edifici esistenti sono consentiti i cambi di destinazione d'uso

Art. 66.
(Semplificazione del processo di formazione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata)

Modifica temporanea

1. Il termine per l'accoglimento o il motivato rigetto degli strumenti urbanistici esecutivi d'iniziativa privata di cui all' articolo 43, terzo comma, della legge regionale 56/1977 è **ridotto a sessanta giorni**.

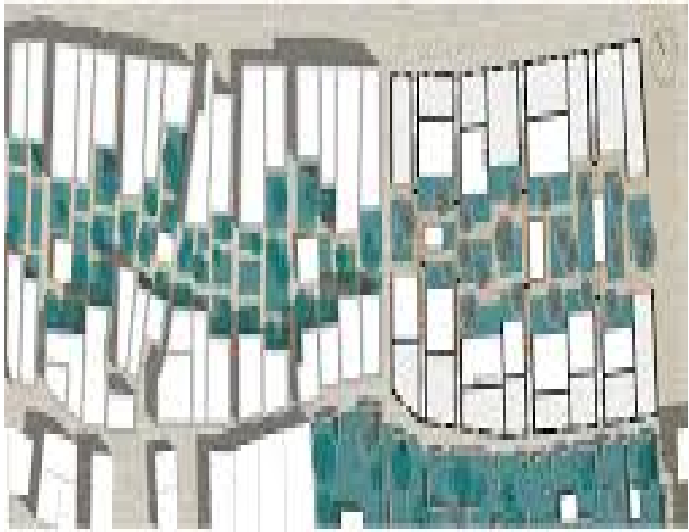

- Riguarda PEC e Piani di recupero di libera iniziativa;
- Il termine per l'accoglimento o il motivato rigetto passa da 90 a 60 gg.

Titolo IV – Capo II

Art. 67
(Semplificazione degli interventi assoggettati a misure speciali di tutela e valorizzazione)

Modifica temporanea

Pareri della **COMMISSIONE di cui all'art. 91-bis** della LR 56/1977 resi:

- dalle singole commissioni locali per il paesaggio territorialmente competenti nel termine di **45 giorni** dalla richiesta
- dal Settore regionale competente in materia di paesaggio, per i Comuni NON dotati della commissione locale per il paesaggio, nel termine di **60 giorni** dalla richiesta

Pratiche presentate alla 91bis fino a maggio = 20 ➡ 15 pareri, 5 integrazioni

Pratiche presentate al Settore regionale (maggio a dicembre) = 34 ➡ 20 pareri, 14 integrazioni

Maggior lavoro per gli uffici regionali che si occupano di autorizzazioni paesaggistiche

Art. 68
(Proroga della validità delle commissioni locali per il paesaggio)

Modifica temporanea

Proroga
delle commissioni locali per il paesaggio
in scadenza dopo il 31 gennaio 2020

Validità della proroga
fino al rinnovo delle commissioni locali per il paesaggio, ma non oltre il
~~31 dicembre 2020~~ **30 giugno 2021**

le parole "31 dicembre 2020" sono state sostituite dalle parole "30 giugno 2021" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 31 del 2020.

Riparti Piemonte

Titolo IV – Capo II

REGIONE PIEMONTE

Art. 69
(Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi, degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della città metropolitana, dei piani d'area delle aree protette e dei piani settoriali)

Modifica temporanea

Non è più dovuto il parere della Commissione tecnica urbanistica (CTU) sui provvedimenti legislativi, regolamentari e programmatori regionali,ai sensi dell'art. 77, comma 1, lettera a) della LR 56/1977

Non sono più dovuti i pareri resi dalla CTU in seduta congiunta con la Commissione ex art. 91 bis su tutti gli strumenti di pianificazione territoriale sovra-comunale, sui piani d'area dei parchi e sui piani settoriali con valenza territoriale

L'istruttoria regionale si conclude con il parere congiunto predisposto dalle strutture competenti per materia nell'ambito dei singoli procedimenti di formazione dei piani stessi

I termini sono ridotti di 30 giorni

Titolo IV – Capo II

Art. 70.
(Semplificazione dei processi di riqualificazione e rigenerazione urbana)

Modifica temporanea

1. Al fine di velocizzare l'attuazione della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), i termini di cui all'articolo 3, comma 7, della medesima legge per l'accoglimento o il motivato rigetto della proposta di intervento, di cui agli articoli 4 e 5 della stessa legge, **sono ridotti di trenta giorni** nel caso in cui i proponenti, all'atto della proposta di intervento, producono gli elaborati di corredo al procedimento di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge, redatti da professionisti come individuati dall' articolo 79 della legge regionale 56/1977 .

L'articolo, al fine di agevolare la sinergia fra proponente e Amministrazione Comunale, agisce **riducendo da 120 a 90** i termini di valutazione e accoglimento della proposta presentata dai privati se la stessa giunge con completezza documentale e quindi comprensiva degli elaborati progettuali da parte di professionisti qualificati.

Art. 71
(Definizione della compatibilità e complementarietà delle destinazioni d'uso)

Modifica temporanea

1. Nel caso in cui gli strumenti urbanistici vigenti non hanno già definito le destinazioni d'uso compatibili e complementari, per le aree oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16/2018, **si applica la matrice di compatibilità e complementarietà delle destinazioni d'uso**, di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), **definita con provvedimento della Giunta regionale** da approvare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le compatibilità e complementarietà definite con il provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 1, trovano applicazione diretta, senza necessità di variazione dello strumento urbanistico, fatta salva la facoltà dei comuni di limitarne l'applicazione diretta con deliberazione del Consiglio comunale e fino a diversa previsione da parte degli strumenti urbanistici comunali.

Titolo IV – Capo II

Art. 72 (Distanze tra fili di fabbricazione)

Modifica temporanea

1. In deroga alle definizioni di cui all'articolo 30 del regolamento edilizio tipo regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247-45856 (Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell' articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale), la distanza tra il filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante **è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale** congiungente i due fili di fabbricazione.

Norma confermata da Parere dell'Ufficio legislativo del MIT prot. 9123 del 4.6.2020

Titolo IV – Capo II

Modifica temporanea

Legge regionale 30 aprile 1996, n. 24

Art. 2 (Concessione di contributi)

I contributi in conto capitale per la formazione delle varianti, di cui all'articolo 1, (*varianti generali o specifiche al PRG rese obbligatorie da specifiche previsioni di piani, progetti e provvedimenti approvati dalla Giunta o dal Consiglio Regionale e varianti al PRG rese necessarie da urgenti motivazioni conseguenti a calamità naturali*) sono concessi alle unioni di comuni o alle forme associative di comuni che svolgono la funzione di pianificazione urbanistica, nella misura del 90 per cento della spesa, comprensiva di oneri, per la formazione di strumenti intercomunali, nonché ai singoli comuni nella misura del 70 per cento della spesa, comprensiva di oneri, calcolata nei preventivi di parcella (...) fino ad un contributo massimo complessivo di **euro 25.822,84** per il progetto urbanistico e le relative indagini.

Art. 73 (Agevolazioni per il sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica)

1. L'importo massimo previsto per i contributi di cui **all'articolo 2 della l.r. 24/1996** (Sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) è elevato a **euro 35.000,00** solo per le richieste presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge, erogati secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 della medesima legge. I programmi di finanziamento già avviati si concludono con le modalità previgenti all'entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi su istanza dei comuni interessati a seguito della sola presentazione della domanda corredata da un atto amministrativo in cui si precisa la tipologia di variante da adottare e la relativa spesa da sostenere, in sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 24/1996 .

3. Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di governo del territorio entro la data del 30 giugno di ogni anno.

Art. 74.
(modifiche all'art. 17 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56)

1. Al Comma 5 dell'art. 17bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) dopo le parole "(Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) "sono inserite le seguenti: *"e per i procedimenti di rilocalizzazione previsti all'articolo 30 bis"*

Art. 76.
(modifiche all'art. 17 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 30 bis della legge regionale 56//1977 è aggiunto il seguente:

6 bis *"I procedimenti di rilocalizzazione di cui al presente articolo, ove comportano variazione dello strumento urbanistico generale, possono essere approvati anche mediante variante semplificata, ai sensi dell' art. 17*bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)

Titolo IV – Capo III

Art. 75

Modifiche all'art. 29 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56

(Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei canali e dei rii)

Da….

2.Qualora in sede di formazione del progetto preliminare di Piano Regolatore sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative, la opportunità di ridurre le fasce di rispetto entro un massimo del 50% rispetto alle misure di cui al precedente comma, la relativa deliberazione del Consiglio Comunale è motivata con l'adozione di idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini geomorfologiche e idrauliche. Ulteriori riduzioni alle misure di cui alle lettere b) e d) del precedente comma, possono essere ammesse con motivata giustificazione ed autorizzazione della Giunta Regionale.

Si passa a….

2.Qualora in sede di formazione del piano regolatore o sua variante, ai sensi degli articoli 17 commi 3 e 4 e 17 bis commi 2, 4, 5 e 6 primo periodo, sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative, **l'opportunità di ridurre l'ampiezza delle fasce di rispetto di cui al precedente comma, il relativo piano o sua variante è supportato da idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini geomorfologiche e idrauliche.**

5. In sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, di redazione di una variante generale o strutturale, limitatamente alle aree oggetto di variante, **per laghi naturali e artificiali,** torrenti e canali, per i quali sia stato valutato non necessario un approfondimento geomorfologico e idraulico, sono confermate le fasce di cui al comma 1, da estendersi anche ai rii; per i fiumi non interessati dalle fasce fluviali del PAI **e per i laghi naturali e artificiali**, i torrenti, rii e canali della restante parte del territorio, sono perimetrate e normate le aree di pericolosità e rischio secondo le disposizioni regionali, che sostituiscono le delimitazioni di cui al comma 1.".

Art. 77 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24)

All’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) è aggiunto il seguente comma:

1 bis. I **contributi** di cui al comma 1 (*contributi in conto capitale per la formazione di varianti generali o specifiche al PRG rese obbligatorie da specifiche previsioni di piani, progetti e provvedimenti approvati dalla Giunta o dal Consiglio Regionale e varianti al PRG rese necessarie da urgenti motivazioni conseguenti a calamità naturali*) sono **ridotti del 50 per cento** qualora il procedimento di variante strutturale non si concluda con l'approvazione **entro trenta mesi** dalla data della deliberazione di adozione della proposta tecnica di progetto preliminare (PTPP) oppure qualora il procedimento di variante generale non si concluda con l'approvazione **entro trentasei mesi** dalla data della deliberazione di adozione della PTPP.

Titolo IV – Capo III

Art. 78 (Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19)

(Tolleranze esecutive)

1. **In attuazione di quanto previsto all' articolo 34, comma 2 ter, del dpr 380/2001,** il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia, se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

3. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) il minore dimensionamento dell'edificio;

b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;

c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;

d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;

e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

4. **(...) Il comma 4 dell'articolo 6 bis è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 22 del 2020.**

5. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e 3 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni o segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali o, in assenza di tali atti e di nuovi interventi edilizi, attraverso adeguati atti di aggiornamento della effettiva condizione dell'immobile. [12]

6. Le tolleranze esecutive di cui al presente articolo sono definite con apposita deliberazione approvata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni)

Art. 78 (Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19)……..nel frattempo modifiche al DPR 380/2001….

Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

2-ter. **(comma abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera o), della legge n. 120 del 2020)**

E introduzione dell'Articolo 34-bis. Tolleranze costruttive

(articolo introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera p), della legge n. 120 del 2020)

1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

Art. 79 - Impugnato ricorso Corte Costituzionale
(Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19)

(Destinazioni d'uso temporanee)

1. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali, e agevolare gli interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 12 della l.r. 16/2018 , il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di immobili, o parti di essi, per usi diversi da quelli consentiti; l'uso temporaneo può riguardare sia immobili privati che pubblici per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico e non comporta il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate; in assenza di opere edilizie è attuato senza titolo abilitativo.

2. L'uso temporaneo è consentito, previo rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza, se non compromette le finalità perseguite dalle destinazioni prevalenti previste dal PRG, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due.

3. I criteri, i termini e le modalità di utilizzo degli spazi, di cui al comma 1, sono stabiliti con apposita convenzione approvata dal comune.

4., 5., 6., 7. [...]

...ma...

Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni)

Art. 23-quater. Usi temporanei del DPR 380/2001

(articolo introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera m-bis), della legge n. 120 del 2020)

1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.

3. L'uso temporaneo è disciplinato da un'apposita convenzione che regola:

a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;

b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;

c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;

d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.

[...]

Riparti Piemonte

Titolo IV – Capo III

REGIONE PIEMONTE

Art. 80

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23)

Modifica alla LR 23/2016: dopo il comma 6 dell'art. 8 viene aggiunto il comma 6bis

Due casi in mancanza di conformità del progetto di coltivazione delle miniere rispetto alle previsioni del PRG vigente:

1) **le nuove concessioni minerarie** sono rilasciate mediante il procedimento di variante previsto dall'art. 8 della LR 23/2016: le varianti urbanistiche eventualmente necessarie sono approvate ai sensi dell'art. 17-bis, comma 4, della LR 56/1977 (varianti tramite SUAP) che vanno coordinate con il procedimento preventivo di assoggettabilità a VAS

2) **per i rinnovi e per gli ampliamenti delle concessioni minerarie** l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico: le varianti urbanistiche eventualmente necessarie ricadono nella fattispecie dell'art. 17-bis, comma 15-bis, della LR 56/1977 (variante per espressa previsione di legge); si richiama la Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB *"Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" e* se ne evidenzia l'esclusione dalla VAS

Titolo IV – Capo III

Art. 6 (Norme per il recupero dei sottotetti)

l.r. n. 16 del 4 ottobre 1996 vigente sino al 28 maggio 2020

1. Il recupero del piano sottotetto è consentito negli edifici esistenti purché legittimamente realizzati da almeno cinque anni; per gli edifici realizzati dopo il 30 giugno 2003 tale termine decorre dalla data di agibilità. Il piano sottotetto può essere recuperato, in coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici interessati previste dal PRG vigente, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti dalle rispettive normative di settore.

Art. 81 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16)

1. Il recupero del sottotetto è consentito purché ne risulti la legittima realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge; il sottotetto realizzato successivamente è recuperabile ai sensi della presente legge **trascorsi tre anni dalla realizzazione** oppure **ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimizzazione**. Il sottotetto può essere recuperato, in coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici interessati previste dal PRG vigente, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti dalle rispettive normative di settore.

Titolo IV – Capo III

Art. 82
(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16)

Sostituzione del comma 2 dell'art. 16 della LR 16/2018

Il nuovo comma prevede che le opere edilizie relative alle istanze di cui al comma 1 dell'articolo **16 (Disposizioni transitorie)** della LR 16/2018 siano realizzate entro i termini di validità previsti dai rispettivi titoli abilitativi, in conformità alle leggi regionali richiamate al comma 1 nel testo vigente, **comprese le richieste di varianti anche successive all'entrata in vigore della presente legge**

Titolo IV – Capo III

Art. 83
(Modifiche all'Art. 4 bis della Legge Regionale 28 dicembre 2005 n. 17)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte), dopo le parole "ampliamento della capacità edificatoria" sono inserite le seguenti: "ammessa dallo strumento urbanistico vigente".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 bis della legge regionale 17/2005 dopo le parole: "ai relativi servizi integrativi " sono inserite le seguenti: "fatta salva la capacità edificatoria residua prevista dallo strumento urbanistico vigente;".

L'articolo agisce su una norma vigente volta a "*iniziative per la riqualificazione urbana, la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, finalizzate a una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale*".

Grazie per l'attenzione!!!